

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE ex art. 1, comma 557, Legge n° 311/2004

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____, fra i signori:

- _____, nata a _____ il _____, cod. fisc. _____ Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Lenola (LT) nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F. 81003310596);

e

- _____ nato a _____ il _____, cod. fisc. _____ Responsabile dell'Area _____ della XXII Comunità Montana, nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (P.IVA 00279170591);

PREMESSO:

- Che a seguito di collocamenti in quiescenza di personale amministrativo ad oggi non sostituito, il comune di Lenola sta impiegando con profitto il Rag. Antonello ROSATI, cat. tecnica C1 e economica C5, dipendente a tempo pieno e indeterminato della XXII Comunità Montana per 12 ore nell'ambito delle 36 ore totali, sulla base di apposita convenzione stipulata tra i due Enti e dagli stessi approvata rispettivamente per il Comune di Lenola con delibera di giunta comunale n. 12/2020 del 4 febbraio 2020 e per la XXII C.M. con delibera commissariale n. ____ del __ febbraio 2020

- che la XXII C.M., con nota protocollo n. 581 ha fatto pervenire a questo Ente copia del verbale commissariale n. 17 del 8 settembre 2020 che risolve anticipatamente la convenzione a far data dal 1 ottobre 2020, in quanto a partire da tale data, l'Ente comunitario ha esigenza di disporre del dipendente Antonello Rosati per l'intero arco lavorativo;

- che le esigenze del Comune di Lenola sono invariate e quindi anche la necessità di potersi avvalere del dipendente della XXII C.M. per 12 ore settimanali permane; che da parte del Comune di Lenola, con nota prot. n. 7573 del 10.09.2020, è stata inoltrata alla XXII C.M. la richiesta per il prosieguo della collaborazione, previo stipula di nuova convenzione ai sensi dell'ex art. 1, comma 557 della legge N. 311/2004 per l'impiego del dipendente per 12 ore presso il Comune di Lenola, al di fuori delle 36 ore settimanali presso la C.M.;

- che l'art. 1 c. 557 della L. 311/04, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che *"(omissis)... i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza"*;

- che con parere del Consiglio di Stato sez. I n. 214 1/05, novellato nel parere della Corte dei Conti Lombardia n. 3/PAR/2009, sono stati forniti utili orientamenti per l'applicazione della norma di che trattasi e, in particolare, la necessità di disciplinare le modalità operative dell'utilizzo temporaneo con un atto convenzionale;

VISTA la nota a firma del Commissario della XXII Comunità Montana n° _____ del _____, acquisita al protocollo dell'Ente in data _____, al n. prot. n. _____, con la quale si autorizza l'utilizzo temporaneo del dipendente Antonello Rosati, - funzionario di ruolo della XXII Comunità Montana, fino al 30.09.2021 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° __ del __09.2020 del Comune di Lenola, con la quale si è preso atto delle condizioni a dell'atto autorizzativo, relativo all'incarico temporaneo presso l'Area Amministrativa del predetto Ente;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1. Il presente disciplinare ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo temporaneo presso il Comune di Lenola del dipendente della XXII Comunità Montana, sig. Antonello Rosati, nato a _____ il _____, inquadrato nella categoria C1 posizione economica C5 del CCNL Enti Locali per il periodo dall'1.10.2020 al 30.09.2021;

Art.2 L'utilizzo della prestazione lavorativa del sig. Antonello Rosati presso il comune di Lenola è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

Art. 3 L'assegnazione temporanea oggetto del presente disciplinare determina, per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Lenola, l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Al Funzionario si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante provvederà la XXII Comunità Montanai.

Il Comune di Lenola provvederà a rimborsare alla XXII Comunità Montana il compenso aggiuntivo rinveniente dal maggiore carico di lavoro e consistente in rapporto alle ore di lavoro prestate, e agli oneri previdenziali e assicurativi e all'IRAP. Il rimborso della spesa complessiva sostenuta dal Comune avverrà dietro presentazione di apposito rendiconto.

Art. 4

Il sig. Antonello Rosati sarà incaricato di espletare le funzioni dell'Area Amministrativa che gli saranno indicate dalla responsabile di area.

Art. 5

Il Comune di Lenola e la XXII Comunità Montana si impegnano ad applicare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in ragione dell'impegno lavorativo del funzionario presso i due Enti.

Art. 6

La presente scrittura privata, redatta in triplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Per la XXII Comunità Montana

Per il Comune di Lenola